

# Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti la Moldova

946.231.156.5

del 28 giugno 2023 (Stato 8 novembre 2024)

---

*Il Consiglio federale,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

## Sezione 2: Misure coercitive

### Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in Moldova da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile.

<sup>4</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e. tutelare interessi svizzeri.

<sup>5</sup> Può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per le transazioni finanziarie necessarie allo svolgimento di attività umanitarie in Moldova.

<sup>6</sup> D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5.

### Art. 3 Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la Moldova; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

**Art. 4** Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un'attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato; oppure
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

### **Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali**

**Art. 5** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 2 e 4.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano le misure necessarie al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

**Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

**Art. 7** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

**Sezione 4: Pubblicazione ed entrata in vigore****Art. 8** Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2023 alle ore 18.00.

*Allegato*<sup>2</sup>

(art. 2 cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1, 4 lett. a e 8)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e  
al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni  
soggette alle sanzioni finanziarie**<sup>3</sup>

- <sup>2</sup> Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 4 mar. 2024 (RU **2024** 97), del 21 mag. 2024 (RU **2024** 226) e del 7 nov. 2024, in vigore dall'8 nov. 2024 alle 18.00 (RU **2024** 619).
- <sup>3</sup> Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/619> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

